

**VERBALE DI INTESA CON LE R.S.U. E LE ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE ALLA MODIFICA  
DELL'ALLEGATO 8/A - ART. 7 - AL VERBALE DI PREINTESA  
SOTTOSCRITTO IN DATA 9.8.2001**

L'anno 2002, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 9.30, nella sede direzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", tra la R.S.U., le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, FIALS, F.S.I.) del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ed il Direttore Generale dell'Azienda

**P R E M E S S O   C H E**

In applicazione dell'intesa raggiunta in data 8 luglio 2002, con le retribuzioni del mese di ottobre c.a. sono stati attuati - con decorrenza 1.1.2001 - i passaggi alla fascia retributiva superiore a quella in godimento per tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'intesa del 9 agosto 2001 ad eccezione di quelli relativi ai dipendenti aventi al 31.12.2000 una valutazione negativa;


L'applicazione dei criteri stabiliti nell'intesa del 9.8.2001, nello specifico quelli previsti dall'art. 7, c. 9, dell'allegato 8, ha comportato l'esclusione dal passaggio alla fascia retributiva superiore di tutti i dipendenti che nell'anno 2000 sono stati assenti a qualunque titolo per più di 180 giorni;

Nei periodi di assenza sono stati considerati quelli legati alla maternità ed alla malattia. A questo proposito si ritiene opportuno evidenziare che la normativa legislativa e contrattuale sulla tutela della maternità prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro e che l'art. 11 del C.C.N.L. integrativo del 20.9.2001, a maggior tutela del dipendente, ha voluto escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia dovuta a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, non considerando quali malattie le assenze per i relativi ricoveri ospedalieri, day hospital, e quelli dovuti alle citate terapie;

Sino ad oggi, inoltre, si è inteso che la valutazione negativa della scheda coincida con il giudizio NA (non adeguato);

**S I   C O N V I E N E   Q U A N T O   S E G U E**

1. Di modificare ed integrare l'allegato 8 "Regolamento per l'attribuzione delle fasce economiche" alla preintesa sottoscritta in data 9 agosto 2001 modificando ed integrando l'art. 7 - c. 9 - al quale, dopo le parole "che ne consente la valutazione" vengono aggiunte le parole seguenti:




*“Al fine del computo dei 180 giorni non saranno considerate le assenze per astensione anticipata e/o obbligatoria disposte dalle vigenti normative di tutela della maternità né – a far data dall’entrata in vigore della norma di riferimento – le assenze per malattia derivanti da patologie gravi previste dall’art. 11 del C.C.N.L. integrativo del 21.9.2001; la valutazione dei comportamenti organizzativi dovrà comunque essere effettuata con riferimento all’attività prestata nell’anno oggetto di valutazione”;*

2. di concordare inoltre che, fermi restando i passaggi di fascia già operati al 1.1.2000 ed all’1.1.2001, per valutazione negativa si intende quella rientrante nella colonna NA (non adeguato) e, conseguentemente, di integrare l’art. 19, comma 13, lett. c) della preintesa in argomento, aggiungendo alle parole “nel fondo contrattuale” le parole seguenti:

*“intendendosi per valutazione negativa quella di non adeguato e di appena adeguato cui corrisponde un punteggio inferiore a 81 “.*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Giorgio Spadaro)




LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:


C.G.I.L. F.P.



C.I.S.L.-F.P.S.



U.I.L.SANITA'




LISAE CONFIL  
F.S.I.




FIALS/CISAS/SANITA'/FLS



LE R.S.U. Aziendali:

 (ORESTE MONTAGNER)

 (WALTER BISUTTI)

 (ADRIANO ZACCHES)